Relazione tecnico-finanziaria all'accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica professionale per l'anno 2020 da destinare alle progressioni economiche

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

– Risorse storiche consolidate

Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Considerato che il CCNQ del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), ed in particolare l'art. 7, comma 2, include il personale professionista di I qualifica professionale dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie nell'Area di contrattazione delle Funzioni Centrali, sezione IV, il nuovo CCNL di riferimento di ANSF per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale è il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, che con l'art. 105 comma 2 conferma la disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale contenuta nei precedenti CCNL. Ai fini della determinazione della consistenza del fondo del 2020- effettuata con decreto direttoriale prot. ANSF n. 9618 del 23/06/2020- si è tenuto conto dell'art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, le risorse consolidate del fondo sono state quantificate a partire dal fondo dell'anno 2016, con una valorizzazione pari a € 749.197,60.

– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

L'art. 105 del CCNL 9 marzo 2020 per l'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 7 del CCNL ENAC del 4 agosto 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell'1,17%, calcolato sul monte salari anno 2015 relativo alla medesima Area dei professionisti. Al fine di determinare il monte salari dell'anno 2015 si è tenuto conto:

- a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dell'orientamento AII_95_Orientamenti_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare;
- a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 "Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio" e T13 "Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio".

Sulla base di quanto sopra è stato determinato in euro 30.184,07 l'incremento previsto dal su citato art. 105 del CCNL 09 marzo 2020 per l'Area Funzioni Centrali da computare nel fondo 2020, corrispondente allo 1,17% del monte salari 2015 relativo ai professionisti di I qualifica professionale, pari a euro 2.579.835,00.

– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Professionisti I qualifica
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	779.381,67
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	-
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione	**779.381,67**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Professionisti I qualifica
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche	749.197,60
Incrementi contrattuali	
– CCNL Area FC Art. 105 relativa allo 1,17% monte salari 2015	30.184,07
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
-parte non pertinente	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**779.381,67**
Risorse variabili	
-parte non pertinente	
Decurtazioni del Fondo	
-parte non pertinente	
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	**779.381,67**
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	
-parte non pertinente	

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto di diretta applicazione del CCNL o di progressioni orizzontali definite in accordi precedenti, le somme destinate ai seguenti istituti:

- Indennità professionale, pari complessivamente a euro 347.907,48, i cui importi unitari su base annua sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	**P I 2**	**P I 3**	**P I 4**	**P I 4 Super**
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

Si segnala che i parametri retributivi relativi all'indennità professionale, strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell'Agenzia, sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1° ottobre 2012); detti valori sono definiti nell'art. 8 del CCNI dirigente e professionisti I qualifica del 2013-2015.

- Progressioni economiche storiche, effettuate nel 2016 per un importo pari a euro 18.326,41.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il presente accordo regola esclusivamente la destinazione delle risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa per il finanziamento delle progressioni economiche 2020.

Nella tabella a seguire si riporta la posta di destinazione dei fondi specificamente regolate dal presente accordo, con la specificazione del riferimento normativo e del relativo importo.

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
Progressioni economiche 2020	33.651,17	**CCNL ENAC 2002-05 primo biennio personale dirigente** **Art. 70 - Livelli economici di professionalità.** *1)Nell'ambito del sistema di classificazione di cui all'art. 69, livelli economici di professionalità individuano livelli crescenti di competenza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie di cui all'allegato 1). Il passaggio dei professionisti ai livelli economici immediatamente successivi si realizza mediante progressione economica.* *2)La progressione economica di cui al comma 1) si sviluppa, a partire dal trattamento tabellare iniziale corrispondente al 1° livello, con l'acquisizione in sequenza dei successivi livelli economici, secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella 1). Dopo il livello economico "quarto" è istituito un nuovo livello economico denominato "quarto super", il cui differenziale retributivo, rispetto al 4° livello, sarà stabilito nel CCNL relativo al biennio economico 2004-2005.* *3)Il 1° livello economico è individuato quale livello iniziale di accesso alla qualifica e si caratterizza come periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico alla successiva progressione economica.* *4)Per il passaggio ai livelli immediatamente successivi, sono stabiliti i seguenti requisiti:* *(a)il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio nel livello precedente, stabiliti in 2 anni per i passaggi dal 1° al 2° livello, 3 anni per i passaggi dal 2° al 3° livello, 5 anni per i passaggi dal 3° al 4° livello, 7 anni per i passaggi dal 4° livello al 4° Super;* *(b)l'assenza di valutazioni negative.* *5)Le procedure e i criteri di selezione per il passaggio ai livelli economici immediatamente successivi, nonché eventuali ulteriori requisiti oltre quelli di cui al comma 4), sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 7.* *6)Nella definizione dei criteri di cui al comma 5) per il passaggio dal 1° al 2° livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):* *(a)dell'esperienza acquisita nel 1° livello;* *(b)degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01;* *(c)di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.* *7)Nella definizione dei criteri di cui al comma 5), per il passaggio dal 2° al 3° livello, dal 3° al 4° e dal 4° al 4°S, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4) e 5):* *(a)degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85, CCNL 19.12.01, con riferimento a un periodo pluriennale;* *(b)del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza;* *(c)dell'esperienza acquisita nel livello di appartenenza immediatamente inferiore;* *(d)di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.*

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		8)E' in facoltà dell'ente ridurre di 1 anno i tempi minimi di permanenza di cui al comma 4), lett. a), secondo criteri prestabiliti. *9)In sede di prima attuazione della disciplina di cui al presente articolo, i tempi minimi di cui al comma 4), lett. a), sono ridotti a 6 mesi per i passaggi dal 1° al 2° livello, a 1 anno per i passaggi dal 2° al 3° livello, a 3 anni per i passaggi dal 3° al 4°, a 5 anni per i passaggi dal 4° al 4°S. Si considera equivalente al predetto requisito dei 5 anni, il servizio effettivo di almeno 13 anni, anche non continuativi, presso ENAC o presso le amministrazioni ivi confluite all'atto della sua istituzione,* *nella prima qualifica professionale. Il presente comma si applica per una sola volta esclusivamente nei confronti dei professionisti in servizio al 31.12.05.* *10)In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento dei passaggi di livello economico, ivi compresi quelli di cui al comma 9), avviene entro i limiti delle risorse certe e stabili del Fondo di cui all'art. 82.* *11)Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, gli artt. 89 e 90, CCNL 19.12.01.* **CCNL ENAC 2006-09** **personale dirigente** **Art. 25: Conferma dell'ordinamento professionale** *1.Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 30 maggio 2007 come, con le seguenti ulteriori modifiche.* *2. All'art. 70, comma 4, del CCNL del 30 maggio 2007 (livelli economici di professionalità), è aggiunta la seguente lettera:* *"c) l'esperienza professionale onde evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare."* *3. Le progressioni economiche previste nell'ambito del sistema classificatorio devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei professionisti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.* *4. Nella progressione economica del sistema di classificazione, non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 30, comma 1 lett. a) e b) (Sanzioni e procedure disciplinari), del CCNL RAI 14 luglio 1997, come modificato dall'art.19 del CCNL del 19 febbraio 2007, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.* *5. Al fine di favorire il miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni lavorative e dei servizi, nonché di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, le parti prendono atto della necessità di valorizzare in via prioritaria la capacità professionale e l'esperienza acquisita dai professionisti di I qualifica. In proposito, in sede di prima applicazione del presente CCNL e in via eccezionale, per i professionisti di I qualifica in servizio al 31/12/2009, i periodi minimi di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 70 del CCNL del 30 maggio 2007, sono ridotti ad un 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello ed a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto.* *6. I professionisti della I qualifica professionale, in relazione alla specifica professionalità posseduta ed in via occasionale, sostituiscono il dirigente titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Tale attività è svolta prioritariamente dai dipendenti cui è stato attribuito un incarico di elevata responsabilità.* **CCNI ANSF 2013-2015** **PERSONALE DIRIGENTE E PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE** **Art. 11** **(Passaggi di livello economico)** *1.Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall'art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal DPR n. 122/2013, dall'art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dall'art. 52, comma 1-*

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL
		bis del d. lgs. n.165/2001, i passaggi di livello economico saranno subordinati a criteri selettivi tendenti a valorizzare la capacità professionale e l'esperienza del professionista di I^ qualifica professionale. *2.Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.* **CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018** **Art. 107- Norma finale** *1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del presente capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 1, comma 10 e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL dell'ENAC, con particolare riferimento alle seguenti:* *a) articoli 70 e 78 del CCNL del 30/5/2007, periodo normativo 2002–2005 e biennio economico 2002–2003;* *b) art. 25 del CCNL del 4/8/2010, periodo normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007;* *c) art. 8 del CCNL del 30/5/2007, biennio economico 2004–2005, e art. 31 del CCNL del 4/8/2010, periodo normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007.*
Valore del fondo anno 2020	**779.381,67**	

L'importo per le progressioni economiche è stato concordato prevedendo di effettuare circa il 44% di passaggi per il personale abilitato a partecipare alle selezioni in accordo ai requisiti di anzianità previsti dal CCNL ENAC 2002-2005 del personale dirigente all'art. 70, come integrato dall'art. 25 del CCNL 2005-2009. Si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle numerosità delle progressioni economiche concordate con le organizzazioni sindacali.

Qualifica	Posizione economica	Importo unitario	Nr. personale abilitato	Nr. Progressioni concordate	Risorse assegnate
Professionisti I qualifica	PI 4 -> PI 4S	€ 4.807,31	16	7	€ 33.651,17

L'impatto unitario delle progressioni è stato determinato come differenza tra gli stipendi tabellari dei livelli economici di professionalità comprensivi di tredicesima mensilità, di cui alla Tabella 9 allegata al CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016–2018 del 9 marzo 2020, cui si è aggiunta l'indennità professionale e l'indennità di vacanza contrattuale 2019-2021 secondo la tabella di seguito riportata.

Voce stipendiale	P I 4	P I 4 Super	Differenziale
STIPENDIO TABELLARE	54.872,03	59.278,71	4.406,68
TREDICESIMA MENSILITA'	4.572,67	4.939,89	367,22
INDENNITA' PROFESSIONALE	15.091,68	15.091,68	-
	59.444,70	**64.218,60**	**4.773,90**
IVC annua	416,13	449,54	33,41
		impatto unitario PI4->PI4S	**4.807,31**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Risultano ancora da regolare, in quanto concordemente con le organizzazioni sindacali rinviate ad una successiva sessione negoziale, le somme del fondo risorse decentrate da destinare al finanziamento dei seguenti possibili istituti:

- Retribuzione di risultato
- Indennità di posizione

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

Voce	Fondo Professionisti I qualifica
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	366.233,89
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	33.651,17
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	379.496,61
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	**779.381,67**

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:

a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

   Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, rappresentate dall'indennità professionale, la quota TFR e le progressioni economiche, sono coperte con le risorse del Fondo di cui trattasi, aventi tutte carattere di certezza e stabilità (cfr. sezione I, modulo IV). Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell'Agenzia previste dall'art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50[1] sono le seguenti:

   "a) le entrate proprie, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' dirette di servizio previste dal presente decreto e dagli introiti previsti nel proprio regolamento. Tali entrate sono riscosse direttamente dall'ANSFISA e vengono destinate all'implementazione delle attivita' e delle dotazioni istituzionali;

[1] *Il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie", pubblicato nella G.U. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162".*

b) l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I gestori delle infrastrutture erogano all'ANSFISA l'importo corrispondente al suddetto incremento dei canoni in due rate semestrali, nei mesi di maggio e novembre, sulla base della programmazione annuale dei traffici. Con la prima rata dell'anno successivo viene conguagliato l'importo relativo all'esatto consuntivo dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i gestori presentano ad ANSFISA la dichiarazione dei pagamenti previsti per l'anno corrente e per i due anni successivi;

c) per le reti per le quali non e' previsto un canone di accesso, ANSFISA fissa i criteri in base ai quali gli esercenti corrispondono gli importi alla medesima a copertura degli oneri per i servizi resi. Tali oneri sono determinati in relazione alla natura della rete interessata e rispondono a criteri di trasparenza, equita', pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione degli oneri medesimi, l'ANSFISA consulta gli enti pubblici territoriali competenti e, per gli aspetti di competenza, l'Autorita' di regolazione dei trasporti;

d) uno stanziamento pari a euro 5.686.476 per l'anno 2019 e euro 7.686.476 a decorrere dall'anno 2020, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori sono tenuti a rispettare per operare. Anche le "entrate proprie" infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell'attività) e che l'Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti.

b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

   Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

   Le progressioni economiche all'interno delle aree sono previste per una numerosità massima di 7 unità, che rappresenta una quota limitata, pari circa al 44%, dei dipendenti abilitati a partecipare alla selezione. L'accordo illustrata è coerente con il principio di selettività delle progressioni economiche stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 in quanto, in accordo a quanto previsto dall'art. 70 del CCNL ENAC per la dirigenza 2002-2005 e dall'art. 25 del CCNL ENAC per la dirigenza 2006-2009, prevede che la selezione tra i professionisti venga effettuata mediante la formulazione di una graduatoria che tiene conto non solo dell'esperienza acquisita nel livello immediatamente inferiore, ma anche degli esiti della valutazione dell'attività svolta dal professionista ai sensi dell'art. 85 del CCNL 19/12/2001 con riferimento ad un periodo pluriennale (3 anni), del conseguimento di titoli culturali e professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza, della partecipazione a corsi di formazione certificati e pertinenti.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.
Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo Professionisti I qualifica		
	2020	**2019**	**Diff. 2020-2019**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche	749.197,60	749.197,60	-
Incrementi contrattuali			
– Art. 105, CCNL Area FC 2016-18 (1,17% monte salari 2015)	30.184,07	30.184,07	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
-parte non pertinente			
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**779.381,67**	**779.381,67**	**-**
Risorse variabili			
-parte non pertinente			
Decurtazioni del Fondo			
-parte non pertinente			
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione	**779.381,67**	**779.381,67**	**-**
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			
-parte non pertinente			

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo.
Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2019.

Voce	Fondo Professionisti I qualifica		
	2020	**2019**	**Diff. 2020-2019**
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo	366.233,89	377.552,65	(11.318,76)
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	33.651,17	401.829,02	(368.177,85)
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare	379.496,61	-	379.496,61
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	**779.381,67**	**779.381,67**	**-**

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema di contabilità utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione di cui al precedente modulo II.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del fondo 2019 è stato rispettato, in quanto l'utilizzo finora consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2019, come meglio rappresentato nella tabella seguente.

Descrizione	Limite di spesa fondo 2019 (A)	Utilizzo a consuntivo delle risorse (B)	Differenza (A)-(B)
Indennità professionale	359.226,24	356.962,50	2.263,74
Progressioni economiche	18.326,41	18.326,41	-
Retribuzione di risultato	401.829,02	-	401.829,02
Totale	**779.381,67**	**375.288,91**	**404.092,76**

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il bilancio di previsione 2020, deliberato dal Comitato direttivo in data 23 ottobre 2019, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.

Voce		Stanziamento bilancio di previsione 2020	Voce Fondo
Codice	**Descrizione**	**Importo**	**Importo**
13	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	8.265.852,11 (*)	779.381,67
Totale capitoli		**8.265.852,11**	**779.381,67**

(*) comprende, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.